

**Sicurezza sul lavoro:
l'intervento della
P.G. sulla "scena del
delitto"**

Casistica e principi giurisprudenziali in materia di...

- Accertamenti e rilievi della polizia giudiziaria e del P.M. (artt.354, 359, 360 c.p.p.),
- Acquisizione di dichiarazioni dalla persona “sospettata” (artt.62, 63, 195, 199, 350 c.p.p.)

Analisi di un "caso concreto"

La fattispecie:

- La sig.ra X conduce all'ospedale un giovane gravemente ferito (Y), riferendo di averlo trovato sul bordo di una strada, verosimilmente investito da un'autovettura
- Dopo poche ore Y muore
- Si accerta che X è la moglie di un imprenditore edile (Z), il quale sta eseguendo lavori di ristrutturazione di un piccolo manufatto nella zona

... segue...

- Si accerta anche che l'imprenditore (Z) non ha dipendenti legalmente assunti ed esercita la propria attività "in nero".
- In particolare, i lavori di ristrutturazione erano in corso sul tetto del manufatto.
- La PG intervenuta accerta che il terreno ai piedi del predetto manufatto era stato recentemente lavato con una pompa d'acqua
- La PG preleva un campione di terreno sotto le scarpe della vittima ed un campione di terreno presente sul tetto del manufatto

Le successive analisi dimostreranno l'omogeneità dei due campioni...

- **Tuttavia, le scarpe ed il terreno sul tetto del manufatto non vengono sequestrati**
- **Nell'immediatezza, la PG sente senza difensore l'imprenditore Z, il quale ammette che Y è morto cadendo dal tetto del manufatto mentre lavorava alle sue dipendenze; la dichiarazione viene verbalizzata; successivamente l'indagato negherà sempre tale circostanza.**
- **Nel corso dell'intervento nell'immediatezza dei fatti, casualmente, un UPG ascolta un colloquio tra persone successivamente identificate nei due figli dell'imprenditore Z.**

- Il primo, rivolto al secondo, chiede: “... *ma da dove è caduto?...*”; il secondo, indicando il tetto del manufatto in corso di ristrutturazione risponde “... *da lì...*”; successivamente i due rifiuteranno di rispondere alle domande degli investigatori avvalendosi della facoltà di cui all’art. 199 cpp
- La CT medico legale effettuata nel corso delle indagini conclude affermando che le lesioni mortali di Y non sono attribuibili ad incidente stradale; sono invece compatibili con una “caduta dall’alto”.

- Si accerta che – chiunque lavorasse sul tetto “incriminato” – mancava qualsiasi protezione che valesse a prevenire possibile cadute.
- Si accerta che, mesi prima, nel corso di una verifica fiscale, Z aveva dichiarato alla GDF di essere, di fatto, datore di lavoro di Y
- Non viene raccolta nessun'altra informazione utile

Viene richiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, dell'imprenditore X per il reato, tra gli altri, di omicidio colposo sulla scorta dei seguenti elementi:

- **Consulenza medico legale**
- **Omogeneità del terreno prelevato dalle scarpe della vittima con quello prelevato dal tetto del manufatto**
- **Dichiarazione UPG in merito al dialogo tra i figli dell'imputato**
- **Dichiarazioni della GDF in merito al rapporto di dipendenza instaurato in via di fatto tra Z ed Y**
- **Ammissione di responsabilità di Y davanti alla PG**

La difesa di Y deduce:

- **La nullità dell'accertamento concernente la comparazione del terreno, in quanto si è trattato di accertamento irripetibile effettuato in violazione dell'art.360 cpp**
- **L'inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie di Y, ai sensi dell'art.350 cpp**
- **L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della GDF quanto ai rapporti tra Z ed Y, ai sensi degli artt. 62, 195 cpp**
- **L'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'UPG in merito al dialogo intercorso tra i figli dell'indagato, ai sensi dell'art.195 cpp**

Le questioni:

1

L'attività di prelievo di materiale da un indumento, se irripetibile, deve avvenire nelle forme di cui all'art.360 cpp?

2

Una confessione acquisita dalla PG sentendo l'indagato senza difensore è utilizzabile?

3

Un UPG può riferire di un colloquio casualmente ascoltato tra terze persone?

4

Un UPG può riferire di dichiarazioni acquisite nel corso di un precedente controllo amministrativo?

**Accertamenti e rilievi della
polizia giudiziaria e del P.M.
(artt.354, 359, 360 c.p.p.),**

Art. 354 c.p.p.

Accertamenti urgenti
sui luoghi
sulle cose o
sulle persone
compiuti dalla P.G.

Art. 359 c.p.p.

Consulenti tecnici
del pubblico ministero

Art. 360 c.p.p.

Accertamenti
tecnici
non ripetibili

Art. 354 c.p.p.

- 1. Gli ufficiali e gli agenti di p.g. curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del PM.**
- 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi di cui al comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il P.M. non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli UPG compiono i necessari **accertamenti** e **rilevi** sullo stato dei luoghi e delle cose...**

Art. 359 c.p.p.

1. Il PM quando procede ad **accertamenti**, **rilievi** segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra **operazione tecnica** per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti...

2. Il C.T. può essere autorizzato dal PM ad assistere a singoli atti di indagine.

Art. 360 c.p.p.

1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 c.p.p. riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
3. I difensori ed i consulenti eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve

...

Sez. I, Sentenza n. 3066 del 26/3/1996, Rv. 204301

Nel caso in cui si proceda ad accertamenti tecnici irripetibili senza gli avvisi previsti dall'art. 360 comma 1 c.p.p., è configurabile una nullità di ordine generale (art.178 lett. C, cpp) che può più essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.)

Art. 354 c.p.p.

Accertamenti urgenti
sui luoghi
sulle cose o
sulle persone
compiuti dalla P.G.



*“... accertamenti
e rilievi...”*

NULLITA'

Art. 360 c.p.p.

Accertamenti
tecnici
non ripetibili



*“... accertamenti
Non ripetibili...”*

Art. 359 c.p.p.

Consulenti tecnici
del pubblico ministero



*“... accertamenti,
operazioni
e rilievi...”*

Due problemi ricostruttivi:

1. Cosa si intende per
"accertamento tecnico"?
(concetto differente da
"rilievo" od "operazione")
2. Quando un accertamento è
irripetibile?

1.

Nozione di accertamento tecnico e differenza da rilievo

**Sez. 2, Sentenza n. 34149 del 10.7.09
(dep. 04/09/2009) Rv. 244950**

**“... In tema di indagini preliminari, mentre il rilievo
consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al
reato, l’accertamento tecnico si estende al loro
studio e valutazione critica secondo canoni
tecnico scientifici...”**

Ne consegue...

Sez. 1, Sentenza n. 14852 del 31/1/07 Rv. 237359

In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica (fattispecie in cui la Corte ha qualificato come mero prelievo e non come accertamento tecnico il prelievo del dna dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna, conservato e non esaurito pur all'esito delle prime indagini e, successivamente, utilizzato per effettuare in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, l'esame comparativo con il dna dell'imputato)

Sez. 2, Sentenza n. 2443 del 13.11.08 Rv. 239101

In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico) priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutazione critica.

Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 28.9.09 Rv. 244928

L'attività di **misurazione di molluschi**, mediante un calibro metallico a scorsoio, rientra nella previsione dell'art. 354 c.p.p., risolvendosi in un'attività materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati che non postula il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 359 e 360 c.p.p. stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione (fattispecie di detenzione per la vendita di un consistente quantitativo di novellame di vongole luipini, oggetto di misurazione da parte della P.G.)

Sez. 2, Sentenza n. 5779 del 27.10.98 Rv. 213311

l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urtenti di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma 2, c.p.p., e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive..."

Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 25.2.09 Rv. 243495

Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell'hard disk di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria, volta, anche con urgenza, all'assicurazione delle fonti di prova

Sez. 1, Sentenza n. 15679 del 14.3.08 Rv. 239616

Non costituisce attività di accertamento tecnico, e pertanto non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione (c.d. "Stub") è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità

**Sez. 2, Sentenza n. 34139 del 10.7.09 Rv.
244950**

**Qualifica come meri rilievi gli
accertamenti di polizia compiuti su un
numero di telaio di un motore...**

2.

Il concetto di “irripetibilità”

Sez. 6, Sentenza n. 2999 del 18.11.92 Rv. 193598

“... Sono accertamenti tecnici irripetibili quelli che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio...”

Ne consegue...

Sez. 6, Sentenza n. 2999 del 18.11.92 Rv. 193598

“... La Corte esclude che l'eroina e la cocaina possano definirsi come “cose soggette a modificazioni”, osservando che si tratta di sostanze allo stato solido, non facilmente alterabili in tempi brevi, per quali è sempre possibile, di regola in dibattimento, o nel corso delle indagini, avvalendosi di incidente probatorio, la sottoposizione a rituale perizia tossicologica...”

Sez. 1, Sentenza n. 1461 del 16/1/96 Rv. 203678

E' utilizzabile ai fini del giudizio la consulenza fatta eseguire, ai sensi dell'art.359 cod.proc.pen., dal Pubblico ministero, senza preventivo avviso alle parti, sulla rumorosità di una discoteca (Fattispecie relativa al reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, in ordine alla quale la Suprema Corte, ha precisato che la procedura più garantista di cui all'art.360 cod.proc.pen. Deve essere applicata soltanto nell'ipotesi che gli accertamenti previsti nell'articolo precedente riguardino cose, luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazione, mentre lo stato dei luoghi in questione non era suscettibile di modificazioni in tempi brevi

**Sez. 1, Sentenza n. 632 del 07/12/2006
Ud. (dep. 15/01/2007) Rv. 236561**

In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato é soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato.

**Acquisizione di
dichiarazioni dalla persona
“sospettata”
(artt. 62, 63, 350 c.p.p.)**

Premessa

Le dichiarazioni della persona indagata assumono piena efficacia probatoria solo se acquisite mediante INTERROGATORIO al PM o alla PG su delega del PM, nel rispetto delle forme di cui agli artt. 64, 65, 375 c.p.p. (invito a presentarsi, termini, presenza del difensore, avvisi, facoltà di non rispondere ecc.).

Oggi ci occuperemo delle "altre possibilità", ovvero di altre forme in cui può *legittimamente* avvenire la raccolta delle dichiarazioni della persona indagata (o "sospettata")

Le "altre possibilità":

1. Indagato/sospettato sentito quale persona informata sui fatti (art.63 c.p.p.)
2. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.)
3. Dichiarazioni "de relato" della PG (art. 62, 195 c.p.p.)

1.

Indagato/sospettato
sentito quale persona
informata sui fatti
(art. 63 c.p.p.)

Art. 63 c.p.p. (dichiarazioni indizianti)

- 1. Se davanti all'AG o alla PG una persona non imputata ovvero non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.**
- 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.**

Regole evincibili dall'art. 63

c.p.p.:

- 1) Una persona può essere legittimamente sentita quale PIF solo finché non diventa "sospettata"; da quel momento in poi non può più essere sentita e quello che dice "non vale niente" (art. 63 comma 2 c.p.p.)
- 2) Qualora la persona divenga "sospettata" nel corso delle dichiarazioni che sta rendendo, le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili nei confronti di terze persone, pur non essendo utilizzabili contro il dichiarante (c.d. inutilizzabilità "relativa")

2.

Sommario informazioni
dalla persona nei cui
confronti vengono svolte
le indagini (art. 350
c.p.p.)

Art. 350 c.p.p. (sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini): A) SI con difensore

1. Gli UPG assumono, con le modalità previste dall'art.64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in condizioni di arresto o di fermo a norma dell'art.384.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la PG invita la persona ... a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97 comma 3

3. Le SI sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la PG dà tempestivo avviso...

(... segue) **Art. 350 c.p.p. (sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini):**

B) SI senza il difensore

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli UPG possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art.384, notizie o indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte ... a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione

(... segue) **Art. 350 c.p.p. (sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini):**
C) dichiarazioni spontanee

7. La PG può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ma di esse non è consentita l'utilizzazione in dibattimento, salvo quanto previsto dall'art.503, comma 3.

SI
della persona
indagata
(art. 350 c.p.p.)

A)
SI
con il difensore
(commi 1-4)

Utilizzabili:

- nel corso delle indagini;
- nel giudizio abbreviato

B)
SI
Senza il difensore
(commi 5, 6)

Solo un possibile
spunto investigativo,
Inutilizzabili
nel procedimento
penale

C)
Spontanee
dichiarazioni
(comma 7)

Utilizzabili:

- nel corso delle indagini;
- nel giudizio abbreviato;
- contestazioni (art. 503);
- producibili
(se delegate: art. 513)

Dichiarazioni spontanee e dichiarazioni “provocate”

Sez. V, Sentenza n. 43542 del 8/11/2004

**Sono inutilizzabili le dichiarazioni
“provocate” da un operatore di PG, il quale,
dissimulando tale sua qualifica e funzione,
rivolga domande inerenti ai fatti criminosi
oggetto di indagine a chi appaia fin
dall’inizio in tali fatti coinvolto quale
indiziato di reità...**

3.

Dichiarazioni "*de relato*" della PG (art. 62, 195 c.p.p.)

Art. 62 c.p.p. (divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato)

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta ad indagini non possono formare oggetto di testimonianza

Art. 195 c.p.p. (testimonianza indiretta)

...

4. Gli UPG ed APG non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2, lett.a, b...

Attenzione, però...

Dichiarazioni acquisite nel corso di procedimento amministrativo

Sez. II, Sentenza n. 7255 del 18/2/2000, Tornatore

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 cpp... presuppone che le dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo, giacché, in quest'ultima ipotesi, il divieto non può operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale da giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova (fattispecie relativa alla deposizione di un ispettore del lavoro il quale aveva riferito alle dichiarazioni a lui rilasciate dall'imputato, già attinto da indizi di reità, nel corso di ispezione amministrativa)

Dichiarazioni acquisite nel corso di procedimento amministrativo

Sez. I, Sentenza n. 32464 del 29.8.01, Busatta

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 cpp riguarda anche le dichiarazioni rese dalla persona poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attività amministrativa (ispettiva o di vigilanza) atteso che l'art. 220 d.att. C.p.p. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza

Art. 220 d.att. Cod.proc.pen. (attività ispettive e di vigilanza): Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice

Dichiarazioni “percepite”

Sez. I, Sentenza n. 42226 del 23.11.05, Signorino

In tema di testimonianza indiretta di UPG, gli “altri casi” cui si riferisce l’art.195, comma 4, ultima parte, cpp, nei quali non opera il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni... si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto del procedimento, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall’assenza di dialogo tra teste e UPG, ciascuno nella propria qualità (nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione de relato di appartenenti alla PG, i quali, avendo accompagnato di urgenza in ospedale un soggetto che era stato appena prima ferito a colpi d’arma da fuoco, avevano poi riferito di quanto ad essi dichiarato, durante il trasporto, dal medesimo soggetto circa l’identità dello sparatore)

Le questioni:

1

*No, si tratta di un
mero prelievo,
effettuabile dalla PG
ai sensi dell'art. 354
comma 2 cpp*

ai sensi dell'art. 354 cpp:

3

*Si, non si tratta di
dichiarazioni "acquisite"
(art. 195 comma 4 cpp)*

2

*No, non può essere né verbalizzata
né utilizzata, a meno che si tratti di
dichiarazione spontanea*

4

*Si, purché la notizia di reato
non fosse già emersa*

controllo amministrativo?

?